



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 29/32 del 29.7.2010

**Modifica e integrazione della Direttiva n. 2
adottata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 12.8.1998 n. 28**

Integrazione n. 1: dopo il punto 1.3.3 della Direttiva n. 2 è introdotto il seguente:

1.4 Calcolo del danno paesaggistico per le attività estrattive.

1.4.1 Il danno paesaggistico per le attività estrattive in prosecuzione, ai sensi dell'articolo 42 della L.R. n. 30/1989, esclusivamente per i fogli e mappali indicati nell'attestato rilasciato dall'Assessorato regionale dell'Industria, è quantificato in funzione della superficie effettivamente compromessa e della tipologia di coltivazione:

Tipologia intervento	Unità di Superficie mq	Importo danno paesaggistico (€)
Coltivazione a fossa	1,00	3,00
Coltivazione a parete	1,00	6,00
Discariche di coltivazione in loco	1,00	4,00

Nel caso in cui la stessa superficie sia stata utilizzata prima per la coltivazione e poi per la discarica si applica per una sola volta il parametro del danno di maggior importo.

1.4.2 Il danno paesaggistico per le altre attività estrattive non ricomprese nel punto 1.4.1. o per le superfici esterne ai fogli e mappali catastali indicati nell'attestato per le attività in prosecuzione rilasciato dall'Assessorato regionale dell'Industria, ai sensi dell'articolo 42 della L.R. n. 30/1989, è quantificato in funzione della superficie effettivamente compromessa e della tipologia di coltivazione:

Tipologia di intervento	Unità di Superficie mq	Importo danno paesaggistico (€)
Coltivazione a fossa	1,00	4,00
Coltivazione a parete	1,00	7,00
Discariche di coltivazione in loco	1,00	5,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso in cui la stessa superficie sia stata utilizzata prima per la coltivazione e poi per la discarica si applica per una sola volta il parametro del danno di maggior importo.

- 1.4.3 Tali valori andranno incrementati, al fine di tener conto, se ne ricorrono le condizioni, delle particolari caratteristiche dell'ambito paesaggistico interessato, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.3.2.

Integrazione n. 2: dopo il punto 2.6 della Direttiva n. 2 è introdotto il seguente:

- 2.7) In nessun caso la sanzione pecuniaria potrà avere un valore inferiore agli importi minimi così individuati sulla base della tipologia degli interventi:

IMPORTI MINIMI DELLA SANZIONE DA IRROGARE PER OPERE IN ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (167 D.Lgs. n. 42/2004) ai fini della conformità urbanistica (artt. 13 L. n. 47/1985 e 16 L.R. n. 23/1985)	
Categoria interventi edilizi abusivi	Importi minimi della sanzione
Nuova costruzione * (art. 3, c. 1, lett. "e", del D.P.R. n. 380/2001)	€ 1.000 (euro mille)
Ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. "d", del D.P.R. n. 380/2001)	€ 800 (euro ottocento)
Restauro e risanamento conservativo (art. 3, c. 1, lett. "c", del D.P.R. n. 380/2001, così come integrata dalla tipologia 4 di cui alla tabella "C" allegata alla L. n. 326/2003)	€ 650 (euro seicentocinquanta)
Restauro e risanamento conservativo (art. 3, c. 1, lett. "c", del D.P.R. n. 380/2001)	€ 500 (euro cinquecento)
Manutenzione straordinaria (art. 3, c. 1, lett. "b", del D.P.R. n. 380/2001)	€ 450 (euro quattrocentocinquanta)
Manutenzione ordinaria (art. 3, c. 1, lett. "a", del D.P.R. n. 380/2001)	€ 300 (euro trecento)

* Tale importo può trovare applicazione solamente per le opere abusive realizzate in data anteriore al 12 maggio 2006 (data entrata in vigore decreto legislativo n. 157/2006)

Integrazione n. 3: dopo il punto 3 della Direttiva n. 2 è introdotto il seguente:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3 bis Criteri per la determinazione del profitto conseguito per le attività estrattive nei casi di condono e accertamento di compatibilità paesaggistica.

3.1bis Il parametro relativo al profitto conseguito per le attività estrattive deve essere quantificato mediante redazione di apposita perizia giurata, a cura del trasgressore e a firma di un tecnico abilitato, con la quale dovrà essere determinata, la quantità di materiale estratto, suddiviso per tipologia di prodotto, con allegati i relativi elaborati grafici. Il profitto conseguito sarà, quindi, determinato secondo i parametri indicati al punto 3.2 bis.

Per la determinazione del profitto conseguito i materiali di sfrido non potranno essere superiori al 70% del volume complessivo dei materiali estratti.

3.2 bis Il profitto conseguito per le attività estrattive in prosecuzione, ai sensi dell'articolo 42 della L.R. n. 30/1998, esclusivamente per i fogli e mappali indicati nell'attestato rilasciato dall'Assessorato regionale dell'Industria, è quantificato in funzione del volume dei materiali estratti:

Prodotto	Unità di Volume mc	Importo profitto conseguito(€)
Materiale lapideo di pregio (marmo, granito, trachite, ecc.)	1,00	1,50
Materiali non di pregio (sabbia, ghiaie, ecc.)	1,00	0,50
Materiali di sfrido destinati alla vendita	1,00	0,10
Materiali di sfrido destinati al riutilizzo senza prezzo di vendita	1,00	0,00
Materiali di sfrido destinati a discarica in loco	1,00	0,00
Materiali di sfrido destinati a discarica autorizzata	1,00	0,00

3.3 bis Il profitto conseguito per le attività estrattive non ricomprese nel punto 3.2 e per le superfici esterne ai fogli e mappali indicati nell'attestato per le attività in prosecuzione, rilasciato dall'Assessorato regionale dell'Industria, ai sensi dell'articolo 42 della L.R. n. 30/1989, è quantificato in funzione del volume dei materiali estratti:

Prodotto	Unità di Volume mc	Importo profitto conseguito (€)
Materiale lapideo di pregio (marmo, granito, trachite, ecc.)	1,00	3,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Materiali non di pregio (sabbia, ghiaie, ecc)	1,00	1,00
Materiali di sfrido destinati alla vendita	1,00	0,20
Materiali di sfrido destinati al riutilizzo senza prezzo di vendita	1,00	0,00
Materiali di sfrido destinati a discarica in loco	1,00	0,00
Materiali di sfrido destinati a discarica autorizzata	1,00	0,00

Integrazione n. 3: i punti 4.3 e 4.6 della Direttiva n. 2 sono sostituiti integralmente dai seguenti:

- 4.3. L'indennità va riscossa anche quando il danno è stato dichiarato pari a zero dall'Amministrazione procedente; in tal caso essa sarà pari al profitto conseguito.
- 4.6 Qualora l'obbligato non provveda al pagamento nei termini indicati si procederà alla riscossione delle somme dovute mediante le procedure previste dalle norme di contabilità.

E' data facoltà all'obbligato di richiedere la rateizzazione del dovuto in un congruo numero di rate a cadenza bimestrale secondo il seguente prospetto:

numero massimo rate	importo (€)
24	minore di 100.000
48	compreso tra 100.000 e 200.000
60	maggiore di 200.000

In caso di accoglimento dell'istanza l'obbligato dovrà prestare idonea garanzia o polizza fideiussoria per l'importo rateizzato e per l'intero periodo.

Integrazione n. 4: il punto 4.7 della Direttiva n. 2 è sostituito dal seguente:

- 4.7 Criteri per la redazione d'ufficio delle perizie delle opere abusive

Qualora nel termine di 60 giorni dalla richiesta della prescritta perizia il trasgressore non vi abbia provveduto i competenti uffici regionali o comunali potranno procedere autonomamente alla redazione della perizia ovvero, nei casi in cui fosse ritenuto più utile sotto il profilo dell'economia dell'azione amministrativa, determinare la sanzione pecuniaria e procedere alla sua applicazione secondo i seguenti criteri:

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE SANZIONI PER OPERE IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Artt. 13 L. 47/1985 e 16 L.R. 23/1985 e 167 D. Lgs. n. 42/2004)	
Categoria interventi edilizi abusivi	Importi sanzione (euro/mq)
Nuova costruzione (art. 3, c. 1, lett. "e", del D.P.R. n. 380/2001)	€ 100,00 (euro cento/00)
Ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. "d", del D.P.R. n. 380/2001)	€ 80,00 (euro ottanta/00)
-	Importi sanzione forfettari
Restauro e risanamento conservativo (art. 3, c. 1, lett. "c", del D.P.R. 380/2001, così come integrata dalla tipologia 4 di cui alla tabella "C" allegata alla L. n. 326/2003)	€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)
Restauro e risanamento conservativo (art. 3, c. 1, lett. "c", del D.P.R. n. 380/2001)	€ 2.000,00 (euro duemila/00)
Manutenzione straordinaria (art. 3, c. 1, lett. "b", del D.P.R. n. 380/2001)	€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00)
Manutenzione ordinaria (art. 3, c. 1, lett. "a", del D.P.R. n. 380/2001)	€ 1.000,00 (euro mille/00)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE SANZIONI PER OPERE IN CONDONO EDILIZIO L.326/03	
Tipologie d'abuso (Tabella "C" L. n. 326/2003)	Importi sanzione (euro/mq)
1	€ 100,00 (euro cento/00)
2	€ 80,00 (euro ottanta/00)
3	€ 60,00 (euro sessanta/00)
-	Importi sanzione forfettari
4	€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)
5	€ 2.000,00 (euro duemila/00)
6	€ 1.000,00 (euro mille/00)

Nel caso in cui non vi sia danno, i valori sopra riportati sono ridotti del 10%.

Integrazione n. 5: il punto 1.3.2 della Direttiva n. 2 è sostituito integralmente dal presente:

1.3.2 La cifra così calcolata dovrà essere, nella stessa perizia, incrementata al fine di tener conto, se ne ricorrono le condizioni, delle particolari caratteristiche derivanti dall'ambito paesistico interessato, nella seguente maniera:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- incremento del 100%:
 1. in tutte le zone di cui all'art. 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45;
 2. all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e come delimitate, anche provvisoriamente, dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31;
- incremento del 75%: nelle aree comprese tra i 300 e i 500 metri dalla linea di costa;
- incremento del 50%: nelle aree comprese tra i 500 e i 2000 metri dalla linea di costa;
- incremento del 25%: nelle aree comprese tra i 2000 metri dal mare e il limite della fascia costiera così come identificata dal Piano Paesaggistico Regionale.

Ai soli fini dell'incremento suddetto, all'interno della intera fascia costiera identificata dal Piano Paesaggistico Regionale, si applicano le fattispecie di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 10 bis della L.R. n. 45/1989 e cioè per le zone omogenee A, B e D, nonché C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U nonché quelle di cui alla lettera a) comma 2 del medesimo articolo 10 bis della L.R. n. 45/1989 relativamente alle zone A, B, C, D, G e H contermini ai centri abitati, nella fascia dei 150 metri dai fiumi.